

REGOLAMENTO (CEE) N. 761/91 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 1991****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91, ha

precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/86 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come « altri zuccheri » che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 33,977 ECU per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 1991. Per gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze ottenuti da zucchero bianco o da zucchero greggio, la restituzione alla produzione è stabilita moltiplicando l'importo di quest'ultima per il tenore di saccarosio dello zucchero in causa determinato secondo il metodo polarimetrico espresso in percentuale del suo peso allo stato secco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
